



San Zenone al Lambro (MI), 27 Agosto 2021

Spettabile
ISTITUTO DI ISTRUZIONE

Alla C/A del TITOLARE DEL TRATTAMENTO

OGGETTO Adempimenti privacy relativi all'obbligo di controllo del green pass per il personale scolastico ed altre indicazioni relative al nuovo anno scolastico.

Egregio Titolare del Trattamento

Purtroppo, l'anno scolastico che sta per iniziare, ci vede ancora impegnati sul fronte del contenimento del coronavirus con regole di condotta che impongono di agire con estrema cautela a garanzia della riservatezza di tutti.

In questi anni abbiamo imparato che le informazioni di natura sanitaria, appartengono al novero dei dati particolari (sensibili) per il trattamento dei quali sono previste specifiche precauzioni ed è proprio l'attività che ci troviamo a svolgere quotidianamente per affrontare il virus ad essere infarcita di dati sanitari (stato vaccinale e condizione di positività al virus in primis).

Il D.L. 111 del 06/08/2021 impone al personale scolastico, all'atto dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere ed esibire la "Certificazione Verde COVID" (c.d. "green pass") al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, determinando pesanti conseguenze di natura sanzionatoria in caso di contrario.

Su questo fronte occorre premettere che la situazione attuale è straordinariamente "liquida". Le diverse Autorità (C.T.S., Ministeri, Garante Privacy etc.) fanno a gara per aggiornare le loro disposizioni adattandole alle comprensibili richieste che sono giunte copiose da sindacati e associazioni dei Dirigenti Scolastici e quindi la normativa vigente a metà settembre potrebbe essere significativamente diversa rispetto a quella attuale, costringendoci ad una altrettanto significativa revisione del lavoro fin qui svolto.

Ad oggi il controllo del green pass è dovuto esclusivamente nei confronti del personale scolastico, esimi giuristi stanno discutendo se, a normativa invariata, tale obbligo possa essere esteso anche al personale educatore e se la singola istituzione possa prevedere, modificando il regolamento di Istituto, di operare il controllo anche rispetto a terzi (familiari, specialisti, fornitori etc.) con pareri discordanti.

Personalmente, prima di una chiara presa di posizione in merito, **sconsiglio vivamente ogni forma di estensione della richiesta di esibire il green pass**, ancorché vi sembri ragionevole, poiché il Garante ha precisato fin dalle sue note di Aprile, che i casi in cui la certificazione verde deve essere richiesta devono essere tassativamente indicati in una norma di rango primario e, ad oggi, tale condizione sussiste esclusivamente con riferimento al "personale scolastico".

Sotto il profilo privacy (al netto delle oggettive difficoltà connesse alle modalità operative di controllo), stando entro i limiti chiari della norma (quindi verificando il green pass esclusivamente al personale scolastico), non rilevo grandi problematiche.

L'operazione è assistita essenzialmente da due norme giuridiche:

Art. 1 comma 6 D.L. 111/2021	Esso costituisce la "base giuridica" del trattamento ossia ciò che rende il trattamento legittimo per definizione.
Art. 13 comma 2 lettera c del D.P.C.M. del 17/06/2021	E' la norma che chiarisce chi abbia il potere di eseguire il controllo del possesso del green pass pur non essendo un appartenente alle forze di polizia. Tale norma precisa che possono (devono) eseguire il controllo: <i>"i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati"</i>

Quindi è pacifico che al personale scolastico serva il green pass per accedere agli Istituti, è pacifico che il suo possesso debba essere controllato ed è altrettanto pacifico che il Dirigente Scolastico, autorità di controllo, possa delegare un terzo a svolgere tale verifica.

Rilevo che la questione privacy connessa all'uso del green pass è stata affrontata in sede europea da tutte le Autorità Garanti, fin dal primo momento in cui si è parlato di una certificazione di questo tipo (concetto di "Privacy by design") optando per un sistema che limiti al minimo l'entità del trattamento.

In effetti il controllore del green pass si trova a trattare (per mera consultazione) solamente questi dati:

- a) Nome, Cognome e Data di nascita del titolare della certificazione verde
- b) Stato "VERDE" o "ROSSO" della certificazione stessa, senza sapere in alcun modo quali condizioni abbiano determinato tale stato (ossia se il soggetto si sia sottoposto a ciclo vaccinale, se abbia in passato contratto la malattia o se si sia sottoposto ad un tampone).

In queste ore il Garante sta valutando metodi di verifica massiva del green pass che possano esonerarvi dal pesante controllo quotidiano della certificazione di tutti i dipendenti, non appena ci saranno novità sarà mia premura comunicarvelo ed aggiornare, di conseguenza, tutti i documenti.

Nei lavori preparatori svolti dal Garante fin da Aprile, l'Autorità più volte ha indotto il Legislatore ad adottare un sistema "a semaforo" (verde puoi entrare e rosso non puoi), in modo che il trattamento a cui fossero chiamati i controllori fosse un trattamento di mera consultazione.

A questo proposito mi trovo in disaccordo con la nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13/08/2021 nella parte (punto 5) che recita: *"A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato."*

Nulla da dire rispetto al divieto di fotocopiare la certificazione ma **personalmente non trovo corretta l'indicazione di creare un "atto interno" in cui registrare l'elenco del personale che ha esibito la certificazione.**

Tale atto costituirebbe un trattamento ulteriore (registrazione dei dati) rispetto alla mera consultazione che non mi sembra compatibile con il concetto di "semaforo" da consultare passivamente richiesto dal Garante.

Segnalo anche che tale pratica determinerebbe un ulteriore allungamento dei tempi di accesso del personale ai plessi, inoltre, già oggi gli obblighi di tracciamento dei contagi impongono la registrazione degli accessi (che per il personale avviene spesso mediante badge o registro elettronico) e, considerando che è obbligatorio il controllo del possesso da parte di tutti del green pass, si può facilmente presumere che tutti i soggetti entrati lo abbiano positivamente mostrato.

A sostegno di questa tesi, riporto le indicazioni fornite dal Garante (FAQ) rispetto al caso assimilabile della rilevazione della temperatura corporea all'ingresso:

"In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione" (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del

superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro."

In conclusione, in allegato alla presente e-mail troverà:

- 1) Un informativa privacy sintetica, pensata come un cartello da affiggere in prossimità dei punti di controllo del possesso del green pass;
- 2) Un'informativa privacy dettagliata da pubblicare sul sito ad integrazione di quella sintetica;
- 3) Un fac simile di delega da fornire a coloro che avranno il compito di rappresentare il Dirigente Scolastico all'ingresso dei dipendenti rispetto alle operazioni di controllo del possesso della certificazione.

In occasione del prossimo aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (D.M.T.D.P.), provvederemo anche ad inserire questo nuovo trattamento consistente nel controllo del green pass.

Le consiglio di:

- Definire con precisione quali smartphone/tablet utilizzare per il controllo, pensando anche a procedure per la loro ricarica ed eventuale sostituzione in caso di malfunzionamento / scarica della batteria;
 - Investire un po' di tempo nella formazione dei delegati rispetto a queste questioni:
 - o Fornire, al delegato che non sia in possesso di cognizioni tecniche, indicazioni rispetto al download ed alla installazione della APP "VerificaC19";
 - o Addestrare il delegato all'uso dell'APP "VerificaC19";
 - o Informare il delegato rispetto a quali soggetti dovranno essere controllati;
 - o Informare il delegato rispetto a quali siano le circostanze in cui è plausibile richiedere, oltre al green pass, anche l'esibizione di un documento di identità;
 - o Informare il delegato rispetto alla condotta da tenere nel caso in cui qualcuno, tenuto all'esibizione del certificato dalla norma, si rifiutasse di farlo.
- [Tutte queste informazioni sono riportate anche nel testo del fac-simile di delega allegato]
- Definire una modalità di tenuta, da parte della segreteria del personale, della registrazione di coloro che non hanno esibito la certificazione verde pur essendovi tenuti, al fine del computo dei giorni trascorsi i quali si dovrà procedere con la sospensione del rapporto di lavoro.

Infine, a titolo puramente informativo, allego alla e-mail la versione vademecum delle FAQ del Garante relative al "trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo".

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studio AGI.COM. S.r.l.

Luca Corbellini

Data Protection Officer

